

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1969

(21^o seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazione:

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi » (719):

PRESIDENTE Pag. 161, 162
SIGNORELLO, *relatore* 161

La seduta ha inizio alle ore 18,20.

Sono presenti i senatori: Arena, Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Illuminati, Li Causi, Maier, Mazzarolli, Murmura, Perna, Righetti, Signorelli, Tesauro, Turchi e Venanzi.

Interviene il sottosegretario di Stato all'interno Pucci.

MURMURA, *segretario*, legge il *processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi » (719)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi ».

Dichiaro aperta la discussione generale comunicando che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole con una proposta di modificazione di natura tecnica all'articolo 2.

SIGNORELLO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in discussione il Governo propone un aumento del contributo annuo

dello Stato a favore dell'Unione italiana ciechi. Sinora il contributo era di 75 milioni annui; si propone di elevare tale somma a duecento milioni, con decorrenza 1° gennaio 1968.

La proposta trae origine dalla meritoria attività che l'Ente svolge a favore dei ciechi.

All'Unione italiana ciechi, eretta ad ente morale nel 1923, è stata riconosciuta, con legge 26 settembre 1947, n. 1047, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali della categoria. L'Unione svolge ampia attività a favore dei ciechi, attività che va dalla qualificazione professionale dei ciechi, alla distribuzione di apposite pubblicazioni, dalla pubblicazione di periodici nella particolare scrittura « Braille », alla fornitura di speciali apparecchi destinati a facilitare l'attività di studio dei ciechi. La funzione dell'Ente, come appare dalla molteplicità e dalla natura dei compiti svolti, è caratterizzata da un forte contenuto sociale, e pertanto l'adeguamento dell'intervento finanziario dello Stato alle accresciute esigenze è pienamente giustificato. Mi permetto quindi di chiedere ai colleghi della Commissione l'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi fissato con la legge 14 novem-

bre 1962, n. 1614, in lire 75.000.000 viene aumentato a lire 200.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per gli anni finanziari 1968 e 1969, mediante corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In adesione al suggerimento formulato dalla Commissione finanze e tesoro, in sede di parere, propongo di apportare al testo di questo articolo una modificazione di mera natura tecnica, sostituendo le parole: « e 1969 » con le altre: « , 1969 e 1970 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,30.